



CITTA' DI GIAVENO

Provincia di Torino

REGOLAMENTO

POLIZIA URBANA

APPROVATO CON DELIBERA CC N.14 DEL 23/04/2013
MODIFICATO CON DELIBERA CC N.24 DEL 12/05/2022

TITOLO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

ART. 1 – FINALITA'

1. Il regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali vigenti per le varie fattispecie considerate e comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile e la sicurezza dei cittadini, di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente nell'ottica di più ampia fruibilità dei beni comuni.
2. Oltre alle norme contenute o comunque richiamate nel presente Regolamento, i cittadini dovranno osservare le singole disposizioni emanate dall'Autorità Comunale per situazioni contingenti relative agli ambiti materiali di cui al comma precedente ed i relativi ordini specifici dell'Autorità locale, limitatamente alle relative competenze, in esecuzione delle stesse.
3. Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private soggette a pubblico passaggio, salvo diversa disposizione.

ART.2 – OGGETTO ED APPLICAZIONE

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art.1, comma 1, detta norme, autonome od integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
 - a. Sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
 - b. Occupazione di aree e spazi pubblici;
 - c. Quietè pubblica e privata;
 - d. Protezione e tutela degli animali;
 - e. Esercizi pubblici.
2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli agenti di Polizia Municipale, nonché dai funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti,
3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di /Polizia Urbana.

ART. 3 – DEFINIZIONI

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:
 - a. Il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma soggette a pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà non recintate in conformità al Regolamento Edilizio;
 - b. I parchi ed i giardini pubblici ed il verde pubblico in genere;
 - c. I monumenti;
 - d. Le facciate degli edifici ed ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
 - e. Gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
2. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.
3. Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

ART. 4 – CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI

1. Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la legge sul bollo, indirizzata al Sindaco.
2. L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.
3. Gli uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni determinano, in via generale, per ogni specie di concessione od autorizzazione, i termini entro i quali l'istanza deve essere presentata e quale documentazione debba correderla. Qualora non sia obiettivamente possibile la determinazione in via generale per talune specie di concessione o autorizzazione, il responsabile del procedimento provvede immediatamente a richiedere la documentazione nel caso specifico necessaria, concedendo congruo termine per la presentazione.
4. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta nei termini di legge.
5. In qualsiasi momento l'Amministrazione Comunale a suo insindacabile giudizio può revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni ci siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.

ART. 5 – VIGILANZA

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Municipale, nonché in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ai funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con l'Amministrazione Comunale, personale di altri enti, preposti in via generale agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza oltre che gli appartenenti alle organizzazioni di volontariato riconosciute almeno a livello provinciale con finalità di vigilanza ambientale.
2. Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale, e gli altri funzionari indicati al comma 1., possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

ART. 6 – COMPORTAMENTI VIETATI

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro della Città è vietato:
 - a. Manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi di manutenzione eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito, da soggetti a tale scopo autorizzati;
 - b. Imbrattare con scritte e disegni o danneggiare monumenti, edifici pubblici, facciate o porte di edifici privati;
 - c. Rimuovere, spostare, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta ed altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici esercizi o comunque a pubblica utilità;
 - d. Arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
 - e. Collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
 - f. Praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi ed i portici, quando possono costituire pericolo per se' o per gli altri o procurare danni;
 - g. Il lanciare sassi, palle di neve o altri oggetti atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento nei luoghi pubblici;

- h. Lanciare volantini o simili sul suolo pubblico;
- i. Utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicolo, animali, indumenti o simili;
- j. Bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche, nelle fontane pubbliche o di queste farne altro uso improprio;
- k. Sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, se reca intralcio e disturbo, ovvero se costituisce ostruzione alle soglie degli ingressi o se costituisce impedimento all'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
- l. Ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi;
- m. Compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
- n. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia, all'interno del centro urbano è vietato dare fuoco nei campi, cortili, giardini alle stoppie, foglie secche, ramaglie e qualsiasi altro materiale ad una distanza inferiore a 100 mt. dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, ecc. e da qualsiasi altro deposito di materiale infiammabile o combustibile. Anche quando è stato acceso il fuoco nei modi ed alla distanza su indicata, devono essere adottate tutte le cautele necessarie a difesa della proprietà altrui, e chi ha acceso il fuoco deve assistere di persona, fino a quando il fuoco sia spento e dovrà comunque sospendere l'attività qualora dia incomodo al vicinato per l'immissione di fumi, anche a causa della situazione meteorologica, resta fermo il divieto di bruciare materiali che possano provocare fumi nocivi;
- o. Sparare mortaretti o altri simili apparecchi causando pericolo o disturbo alle persone;
- p. L'uso di bracieri, griglie e barbecue portatili su aree pubbliche: E' consentito sulle aree private con apposite attrezzature e su aree pubbliche in occasione di eventi, manifestazioni ecc. conchè si utilizzino idonee attrezzature al fine di evitare di arrecare pericoli o danni alle persone;
- q. L'installazione di sorgenti luminose che possano produrre abbagliamento;
- r. E' vietato l'utilizzo di bombolette spray a schiuma, anche in occasioni di particolari ricorrenze (sfilate carnevalesche);
- s. Lasciare in sosta, anche se in luogo privato, veicoli con il motore acceso senza motivo apparente, se non quello di riscaldare lo stesso provocando l'emissione di fumi nocivi.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lettera h), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria. La persona fisica o giuridica committente del messaggio pubblicitario mediante il volantaggio e l'eventuale soggetto che cura il lancio pubblicitario, oltre ad essere obbligato in solido con il materiale esecutore della violazione di cui al comma 1, lettera h) del presente articolo, sono soggetti alla autonoma medesima sanzione amministrativa.

3. A tutela della incolumità e della igiene pubblica è altresì vietato:

- a. Ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato all'autorizzazione;
- b. Utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
- c. Collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
- d. Procedere alla annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
- e. Procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, letterecci, stracci, tovaglie o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento sulle vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico;
- f. Stendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalle finestre sui terrazzi e balconi prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico;
- g. Apporre vetri, sporgenze acuminate o taglienti, fili spinati sulle recinzioni confinanti con aree pubbliche o aperte al pubblico ovvero su spazi condominiali che, per la loro altezza e posizionamento possono essere potenzialmente pericolose per i cittadini ed in particolare per i bambini e ragazzi.

ART. 7 – CARAVAN, AUTOCARAVAN, TENDE E ACCAMPAMENTI

1. In tutto il territorio comunale, compresa, la sede statale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate ove esistenti.
2. E' inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoio di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori dalle aree appositamente attrezzate.

ART. 8 – SGOMBERO NEVE

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dalla Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa ed accumulata sul suolo pubblico.
2. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.

3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. Salvo il caso di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione deve darsi preventiva comunicazione al locale comando di Polizia Municipale.
4. E' fatto divieto ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
5. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.
6. E' fatto altresì obbligo ai proprietari e conduttori di abitazioni, esercenti e loro dipendenti, di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati, non appena cessato di nevicare e di rompere e coprire con materiale adatto anti-sdruciolevole il ghiaccio che vi si forni, evitando di gettarvi o spandervi sopra acqua che possa congelare.
7. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.

ART. 9 – PULIZIA FOSSATI

1. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali, vicinali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade;
2. Le violazioni di cui al comma precedente comporta oltre che al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

ART.10 – OPERAZIONE DI VUOTATURA E SPURGO DEI POZZI NERI

1. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate ed autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi ed è fatto obbligo di produrre copia all'ufficio ambiente dell'avvenuto smaltimento.
2. I proprietari e gli utenti di beni immobili hanno l'obbligo di vigilare che non si verifichi il rigurgito di pozzi neri ed evitare di incorrere in penalità previste dal presente regolamento, salvo altre disposizioni contenute in leggi specifiche e nel Regolamento di igiene.
3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano oltre che al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

ART.11 – DIVIETI

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:
 - a. Introdursi nelle parti riservate ai pedoni, sulle aiuole nei siti erbosi ed in altre zone non destinate alla circolazione con veicoli a motore, fatta eccezione per i mezzi di soccorso, di polizia e di pubblico servizio. E' consentito l'utilizzo di velocipedi purchè condotti a mano o a velocità ridotte e comunque fuori dalle aree adibite ai giochi dei bimbi;
 - b. Condurre cani non assicurati da guinzaglio, e sprovvisti di museruola in caso di cani di grossa taglia. Le persone che li conducono devono essere munite di attrezzatura idonea per l'immediata rimozione delle deiezioni;
 - c. Calpestare le aiuole, danneggiare le siepi e gli alberi;
 - d. Passare o coricarsi sulle aiuole fiorite, sdraiarsi o sedere sconvenientemente sulle panche o sedie ed in particolare sedersi sullo schienale delle stesse in modo da insudiciare con i piedi;
 - e. Danneggiare le siepi, salire sugli alberi, appendervi oggetti, manifesti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie;

ART. 12 - DISPOSIZIONI SUL VERDE PRIVATO

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni;
2. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà privata confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo, di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare la siepe e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.
3. E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.
4. I proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o con luoghi aperti al pubblico ovvero da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenere le aree verdi in condizioni decorose e tali da non creare pericolo igienico. La disposizione vale anche per il verde condominiale.

5. I terreni di pertinenza di abitazioni, nonché tutti i terreni di qualsiasi destinazione d'uso compresi all'interno del centro urbano e confinanti con fondi sui quali insistono abitazioni o luoghi di lavoro, dovranno essere tenuti in condizioni accettabili, in modo da non essere ricettacolo di animali quali ratti e rettili, ed al fine di evitare immagini di degrado urbano;
6. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui ai commi 4 e 5 nel verbale di accertamento della violazione e correlata sanzione pecuniaria verrà emesso l'invito a provvedere al ripristino dei luoghi entro 10 giorni dalla data del contesto, ovvero notifica del verbale. Trascorso inutilmente tale termine, l'Ufficio competente provvederà ad emettere formale ordinanza per il ripristino dei luoghi e delle condizioni igieniche ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale si procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate;
7. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano oltre che al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO III

MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

ART.13 – TUTELA DEGLI ANIMALI

1. In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di molestare gli animali, anche randagi, e di provocare loro danno e sofferenza;
2. E' vietato abbandonare animali domestici;
3. E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo;
4. I proprietari o le persone incaricate della loro custodia, che detengono cani o animali di altre specie, in abitazioni private su balconi o terrazze collocati verso la pubblica via, aperta al pubblico o verso cortili, devono evitare che essi sporchino con deiezioni o simili procurando insudiciamento sulla strada o sulle parti sottostanti dell'edificio;
5. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta ed il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.

ART. 14 – DETENZIONE E CONDUZIONE DI CANI O ALTRI ANIMALI

1. A tutti i proprietari o conduttori di animali, nell'accompagnamento degli stessi su area pubblica o aperta al pubblico ed in particolare sui marciapiedi, sedimi stradali e nelle zone attrezzate per bambini, è fatto obbligo:
 - a. di munirsi di apposito attrezzo e/o strumento idoneo per l'eventuale raccolta delle deiezioni depositate dagli animali. Tale obbligo è vigente sempre, in qualsiasi momento dell'accompagnamento dell'animale. Il possesso di tali attrezzi dovrà essere dimostrato, a richiesta, agli organi preposti alla vigilanza;

- b. di provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni dell'animale facendo uso della suddetta attrezzatura;
 - c. di depositare le feci, contenute in idonei involucri o sacchetti chiusi, negli appositi contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.
2. I cani di qualsiasi razza o taglia non possono circolare ed essere introdotti in luoghi aperti al pubblico senza il rispetto delle norme in materia di tatuaggio leggibile o microchip (L.R. n.18/04);
 3. A tutti i proprietari o conduttori è vietato circolare con cani o altri animali se non assicurati al guinzaglio o muniti di museruola. Nel caso di guinzaglio estensibile, il conduttore dovrà aver cura di assicurare, comunque, che la lunghezza dello stesso sia commisurata alla necessità di evitare pericoli per i passanti;
 4. Cani da guardia ed, in genere, di grossa taglia dovranno essere tenuti al guinzaglio e con la museruola, in modo tale che non possano aggredire o mordere;
 5. Proprietari o conduttori di unità immobiliari che affacciano su vie pubbliche o soggette a pubblico passaggio, dovranno assicurarsi che le recinzioni siano atte ad impedire che gli animali eventualmente detenuti possano recare danno ai passanti. Stessa cautela dovrà essere adottata per le recinzioni di confine.

TITOLO IV

DISCIPLINA SANZIONATORIA

ART.15 – ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

1. All'accertamento delle violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento possono procedere, senza imitazioni, gli appartenenti ad organi di Polizia ed, in particolare, al Corpo di Polizia Municipale;
2. E' altresì riconosciuta la facoltà di effettuare l'accertamento delle violazioni alle guardie venatorie ed ecologiche volontarie facenti parte di organismi regolarmente riconosciuti;
3. Tale facoltà spetta, altresì, limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatrici di pubblici servizi;

ART. 15 – ATTI DI ACCERTAMENTO

1. L'attività di accertamento da parte degli organi di polizia, effettuata a termini dell'art.13 della Legge 24.11.1981, n.689, dovrà essere debitamente verbalizzata dando atto, in ogni singola circostanza, delle eventuali dichiarazioni dei trasgressori;
2. Le violazioni andranno, ove possibile, contestate immediatamente, con redazione di regolare verbale;

3. Laddove ciò non sia possibile, si procederà a notificazione ai trasgressori ed eventuali obbligati in solido, nel termine di 90 giorni, ai sensi dell'art.14, comma 2, della citata L. 689/81. Il termine è di 360 giorni nel caso di persone residenti all'estero;
4. Il caso di accertamento della violazione da parte degli organi di vigilanza volontari, questi redigeranno verbale di constatata violazione, il Comando di Polizia Municipale provvederà alla redazione degli atti consequenziali ed alla successiva notificazione agli interessati;
5. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite;
6. Quando la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.6 della L. n.689/81 e successive modifiche ed integrazioni, sono tenuti in solido negli obblighi la persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

ART. 16 – RICORSO, RAPPORTO, ORDINANZA INGIUNZIONE

1. Avverso i verbali di accertamento, gli interessati possono proporre ricorso al Sindaco e richiesta d'ordine all'Autorità competente di audizione, con atto esente da bollo, entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione;
2. Il Dirigente competente, acquisiti gli atti e le deduzioni dell'organo accertatore, dopo aver eventualmente sentito il ricorrente che ne abbia fatto richiesta, se non dispone l'archiviazione con ordinanza motivata, emette ordinanza – ingiunzione di pagamento, quantificando la somma fra il limite minimo e massimo edittale, ai sensi dell'art.18 della L. n.689/81, nel rispetto dei criteri fissati dall'art.11 della legge stessa;
3. Il ricorso avverso la sanzione principale si estende alla sanzione accessoria;
4. Nel caso di mancato pagamento in via breve senza presentazione di ricorso, l'organo accertatore trasmette il rapporto ex art.17 della L. n.689/81 al Dirigente competente per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione;
5. Avverso l'ordinanza-ingiunzione è ammessa opposizione avanti al Giudice di Pace, ai sensi degli artt. 22 e 22/bis, della L. n.689/81.

ART. 17 – OTTEMPERANZA

1. Salvo quanto stabilito da speciali disposizioni, le ordinanze comunali, emanate in attuazione di norme statali e regionali o di regolamenti comunali, devono essere ottemperate nel termine di adempimento indicato dal singolo provvedimento.

**ART.18 – SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE E SANZIONI
ACCESSORIE**

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni al presente regolamento sono così fissate:

NORMA

**DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E
QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO**

VIOLAZIONE	ARTICOLO	MINIMO/ MASSIMO	PAGAMEN- TO IN MISURA RIDOTTA	AUTORITÀ'
Manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso e sotto di esso installati, salvo che per interventi di manutenzione eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito, da soggetti a tale scopo autorizzati	6/1° lett. a)	da € 25,82 ad € 154,94	€ 51,64	Dirigente
Imbrattare con scritte e disegni o danneggiare monumenti, edifici pubblici, facciate o porte di edifici privati	6/1° lett. b)	da € 25,82 ad € 154,94	€ 51,64	Dirigente
Rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta ed altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità	6/1° lett. c)	da € 25,82 ad € 154,94	€ 51,64	Dirigente

VIOLAZIONE	ARTICOLO	MINIMO/ MASSIMO	PAGAMEN- TO IN MISURA RIDOTTA	AUTORITÀ
Arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi od incatenarsi ad essi	6/1° lett. d)	da € 25,82 ad € 154,94	€ 51,64	Dirigente
Collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà	6/1° lett. e)	da € 25,82 ad € 154,94	€ 51,64	Dirigente
Praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi ed i portici, quando possono costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni	6/1° lett. f)	da € 25,82 ad € 154,94	€ 51,64	Dirigente
Il lanciare sassi, palle di neve o altri oggetti atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento nei luoghi pubblici	6/1° lett. g)	da € 25,82 ad € 154,94	€ 51,64	Dirigente
Lanciare volantini o simili sul suolo pubblico	6/1° lett. h)	da € 25,82 ad € 154,94	€ 51,64	Dirigente

VIOLAZIONE	ARTICOLO	MINIMO/ MASSIMO	PAGAMEN- TO IN MISURA RIDOTTA	AUTORITÀ
Utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, indumenti o simili	6/1° lett. i)	da € 25,82 ad € 154,94	€ 51,64	Dirigente
Bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche, nelle fontane pubbliche o di queste farne altro uso improprio	6/1° lett. j)	da € 25,82 ad € 154,94	€ 51,64	Dirigente
Sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi o impedire l'utilizzazione dei strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche	6/1° lett. k)	da € 25,82 ad € 154,94	€ 51,64	Dirigente
Ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi	6/1° lett. l)	da € 25,82 ad € 154,94	€ 51,64	Dirigente

VIOLAZIONE	ARTICOLO	MINIMO/ MASSIMO	PAGAMEN- TO IN MISURA RIDOTTA	AUTORITÀ
Compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possa recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericolo od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati	6/1° lett. m)	da € 25,82 ad € 154,94	€ 51,64	Dirigente
E' vietato dare fuoco nei campi, cortili, giardini alle stoppie, foglie secche, ramaglie e qualsiasi altro materiale ad una distanza inferiore a 100 metri dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi ecc. e da qualsiasi altro deposito di materiale infiammabile o combustibile	6/1° lett. n)	da € 25,82 ad € 154,94	€ 51,64	Dirigente

(note) Anche quando è stato acceso il fuoco nei modi ed alla distanza su indicata, ad eccezione dei cantieri edili per i quali detta distanza può essere derogata, devono essere adottate tutte le cautele necessarie a difesa della proprietà altrui, e chi ha acceso il fuoco deve assistere di persona, fino a quando il fuoco sia spento e dovrà comunque sospendere l'attività qualora dia incomodo al vicinato per l'immissione di fumi, anche a causa della situazione meteorologica, resta fermo il divieto di bruciare materiali che possano provocare fumi nocivi.

VIOLAZIONE	ARTICOLO	MINIMO/ MASSIMO	PAGAMEN- TO IN MISURA RIDOTTA	AUTORITÀ
Sparare mortaretti o altri simili apparecchi causando pericolo o disturbo alle persone	6/1° lett. o)	da € 25,82 ad € 154,94	€ 51,64	Dirigente
L'uso di bracieri, griglie e barbecue su aree pubbliche. E' consentito sulle aree private con apposite attrezzature e su aree pubbliche in occasione di eventi, manifestazioni ecc. purché si utilizzino idonee attrezzature al fine di evitare di arrecare pericoli o danni alle persone	6/1° lett. p)	da € 25,82 ad € 154,94	€ 51,64	Dirigente
E' vietato l'installazione di sorgenti luminose che possano produrre abbagliamento	6/1° lett. q)	da € 25,82 ad € 154,94	€ 51,64	Dirigente
E' vietato l'utilizzo di bombolette spray a schiuma, anche in occasioni di particolari ricorrenze (sfilate carnevalesche)	6/1° lett. r)	da € 25,82 ad € 154,94	€ 51,64	Dirigente

VIOLAZIONE	ARTICOLO	MINIMO/ MASSIMO	PAGAMEN- TO IN MISURA RIDOTTA	AUTORITÀ
E' vietato lasciare i veicoli in sosta con il motore acceso senza motivo apparente, se non quello di riscaldare lo stesso provocando l'emissione di fumi nocivi	6/1° lett. s)	da € 25,82 ad € 154,94	€ 51,64	Dirigente
Ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile	6/3° lett. a)	da € 25,82 ad € 154,94	€ 51,64	Dirigente
Utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile	6/3° lett. q)	da € 25,82 ad € 154,94	€ 51,64	Dirigente

VIOLAZIONE	ARTICOLO	MINIMO/ MASSIMO	PAGAMEN- TO IN MISURA RIDOTTA	AUTORITÀ
Collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta	6/1° lett. c)	da € 25,82 ad € 154,94	€ 51,64	Dirigente
Procedere alla innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato	6/3° lett. d)	da € 25,82 ad € 154,94	€ 51,64	Dirigente
Procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, letterecci, stracci, tovaglie o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento	6/3° lett. e)	da € 25,82 ad € 154,94	€ 51,64	Dirigente

VIOLAZIONE	ARTICOLO	MINIMO/ MASSIMO	PAGAMEN- TO IN MISURA RIDOTTA	AUTORITÀ
Stendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalle finestre sui terrazzi e balconi prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico	6/1° lett. f)	da € 25,82 ad € 154,94	€ 51,64	Dirigente
Apporre vetri, sporgenze acuminate o taglienti, fili spinati sulle recinzioni confinanti con aree pubbliche o aperte al pubblico ovvero su spazi condominiali che, per la loro altezza e posizionamento possono essere potenzialmente pericolose per i cittadini ed in particolare per i bambini e ragazzi	6/3° lett. g)	da € 25,82 ad € 154,94	€ 51,64	Dirigente
E' vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate ove esistenti	7/1° comma	da € 25,82 ad € 154,94	€ 51,64	Dirigente

VIOLAZIONE	ARTICOLO	MINIMO/ MASSIMO	PAGAMEN- TO IN MISURA RIDOTTA	AUTORITÀ
E' vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate	7/2° comma	da € 25,82 ad € 154,94	€ 51,64	Dirigente
Sgombero neve (altri commi)	8 Vedi art.	da € 25,82 ad € 154,94	€ 51,64	Dirigente
E' vietato spargere e/o accumulare sul suolo pubblico la neve rimossa da cortili o latri luoghi privati	8/1° comma	da € 25,82 ad € 154,94	€ 51,64	Dirigente
I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili che non provvedono tempestivamente alla rimozione di ghiaccioli formatisi sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone o cose	78/2° comma	da € 25,82 ad € 154,94	€ 51,64	Dirigente

VIOLAZIONE	ARTICOLO	MINIMO/ MASSIMO	PAGAMEN- TO IN MISURA RIDOTTA	AUTORITÀ
Proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati che non provvedono a segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente dispo-sti	8/4° comma	da € 25,82 ad € 154,94	€ 51,64	Dirigente
Proprietari e conduttori di abitazioni devono provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati, non appena cessato di nevicare e di rompere e coprire con materiale adatto anti-sdrucchiolevole il ghiaccio che vi si formi, evitando di gettarvi o spandervi sopra acqua che possa congelare	8/6° comma	da € 25,82 ad € 154,94	€ 51,64	Dirigente
I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni che non mantengono in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali, vicinali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade. (Note 2° c. – la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.	9/2° comma	da € 25,82 ad € 154,94	€ 51,64	Dirigente
Operazione di vuotatura e spurgo dei pozzi nei (note) 3° c. – la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi	10 Vedi art.	da € 25,82 ad € 154,94	€ 51,64	Dirigente

NORMA

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

VIOLAZIONE	ARTICOLO	MINIMO/ MASSIMO	PAGAMEN- TO IN MISURA RIDOTTA	AUTORITÀ
Introdursi nelle parti riservate ai pedoni, sulle aiuole nei siti erbosi ed in altre zone non destinate alla circolazione con veicoli a motore	11/1 lett. a)	da € 25,82 ad € 154,94	€ 51,64	Dirigente
Condurre cani non assicurati da guinzaglio, e sprovvisti di museruola in caso di cani di grossa taglia. Le persone che li conducono devono essere munite di attrezzatura idonea per l'immediata rimozione delle deiezioni	11/1 lett. b)	da € 25,82 ad € 154,94	€ 51,64	Dirigente
Calpestare le aiuole, danneggiare le siepi e gli alberi	11/1 lett. c)	da € 25,82 ad € 154,94	€ 51,64	Dirigente
Passare o coricarsi sulle aiuole fiorite, sdraiarsi o sedere sconvenientemente sulle panche o sedie ed in particolare sedersi sullo schienale delle stesse in modo da insudiciare con i piedi	11/1 lett. d)	da € 25,82 ad € 154,94	€ 51,64	Dirigente
Danneggiare le siepi, salire sugli alberi, appendervi oggetti, manifesti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie	11/1 lett. e)	da € 25,82 ad € 154,94	€ 51,64	Dirigente

VIOLAZIONE	ARTICOLO	MINIMO/ MASSIMO	PAGAMEN- TO IN MISURA RIDOTTA	AUTORITÀ
Disposizioni sul verde privato	12 Vedi art.	da € 25,82 ad € 154,94	€ 51,64	Dirigente
I proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni, nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, quando sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale. (Note) 4° c. – la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi	12/1-4	da € 25,82 ad € 154,94	€ 51,64	Dirigente
Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà privata confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo della segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.	12/2-4	da € 25,82 ad € 154,94	€ 51,64	Dirigente

E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale	12/3-4	da € 25,82 ad € 154,94	€ 51,64	Dirigente
---	--------	------------------------------	---------	-----------

NORMA

MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

VIOLAZIONE	ARTICOLO	MINIMO/ MASSIMO	PAGAMEN- TO IN MISURA RIDOTTA	AUTORITÀ
In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di molestare gli animali, anche randagi, e di provocare loro danno e sofferenza	13/1	da € 25,82 ad € 154,94	€ 51,64	Dirigente
E' vietato abbandonare animali	13/2	da € 25,82 ad € 154,94	€ 51,64	Dirigente
E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo	13/3	da € 25,82 ad € 154,94	€ 51,64	Dirigente
I proprietari o le persone incaricate della loro custodia, che detengono cani o animali di altre specie, in abitazioni private su balconi o terrazze collocati verso la pubblica via, aperta al pubblico o verso cortili, devono evitare che essi sporchino con deiezioni o simili procurando insudiciamento sulla strada o sulle parti sottostanti dell'edificio	13/4	da € 25,82 ad € 154,94	€ 51,64	Dirigente
Detenzione e conduzione di cani o altri animali (altri commi)	14	da € 25,82 ad € 154,94	€ 51,64	Dirigente

VIOLAZIONE	ARTICOLO	MINIMO/ MASSIMO	PAGAMEN- TO IN MISURA RIDOTTA	AUTORITÀ
A tutti i proprietari o conduttori di animali, nell'accompagnamento degli stessi su area pubblica o aperta al pubblico ed in particolare sui marciapiedi, sedimi stradali e nelle zone attrezzate per bambini, è fatto obbligo: a) di munirsi di apposito attrezzo e/o strumento idoneo per l'eventuale raccolta delle deiezioni depositate dagli animali. Tale obbligo è vigente sempre, in qualsiasi momento dell'accompagnamento dell'animale. Il possesso di tali attrezzi dovrà essere dimostrato, a richiesta, agli organi preposti alla vigilanza; b) di provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni dell'animale facendo uso della suddetta attrezzatura; c) di depositare le feci, contenute in idonei involucri o sacchetti chiusi, negli appositi contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti solidi urbani	14/3 Lett.....	da € 25,82 ad € 54,94	€ 51,64	Dirigente
E' vietato circolare con cani o altri animali se non assicurati al guinzaglio o muniti di museruola. Nel caso di guinzaglio estensibile, il conduttore dovrà aver cura di assicurare, comunque, che la lunghezza dello stesso sia commisurata alla necessità di evitare pericoli per i passanti	14/3	da € 25,82 ad € 154,94	€ 51,64	Dirigente
I cani da guardia ed, in genere, di grossa taglia dovranno essere tenuti al guinzaglio e con la museruola, in modo tale che non possano aggredire o mordere	14/4	da € 25,82 ad € 154,94	€ 51,64	Dirigente

2. E' prevista la facoltà di conversione della sanzione pecuniaria in lavori socialmente utili da svolgersi nell'ambito del territorio del Comune di Giaveno, secondo quanto di seguito disciplinato.

Là dove il presente Regolamento prevede una sanzione pecuniaria per un determinato comportamento, il soggetto obbligato alla corresponsione della stessa, potrà fare richiesta al Comando di Polizia Locale, di sostituire l'obbligo alla corresponsione della somma con servizi socialmente utili, prioritariamente finalizzati al corretto mantenimento del patrimonio comunale. In tal caso l'interessato dovrà presentare domanda entro trenta giorni dalla contestazione notificazione del verbale, indicando eventualmente le sue capacità a svolgere servizi manuali.

I servizi socialmente utili potranno essere svolti esclusivamente dal trasgressore. Qualora questo sia minore (età minima 16 anni), la domanda andrà presentata unitamente alla firma dell'esercente la potestà genitoriale. I richiedenti maggiorenni dovranno essere lavorativamente inoccupati.

Entro i trenta giorni successivi alla presentazione della domanda, il Comandante e il Sindaco e/o l'Assessore alla Polizia Locale, vaglieranno la stessa, stabilendone l'accogliibilità.

La quantificazione della sanzione alternativa avverrà tenendo quale dato base l'importo orario previsto per un dipendente comunale di categoria B1.

Dovrà essere prevista la copertura assicurativa da parte del Comune di Giaveno per lo svolgimento dei servizi previsti da questo articolo.

La decisione relativamente all'accogliibilità, alla qualità e quantità del servizio, dovrà essere stabilita necessariamente dal Sindaco o da suo delegato o dal Comandante della Polizia Locale. Essa sarà insindacabile. Qualora non accettata dal soggetto obbligato alla sanzione, la volontà si intenderà come non manifestata e l'obbligazione ritornerà ad essere di tipo pecuniario.

L'esecuzione di servizi socialmente utili non comporterà il versamento di alcun tipo di onere da parte del Comune ad alcun Ente.

I servizi socialmente utili dovranno salvaguardare sempre e comunque la dignità sociale.

La commutazione della pena pecuniaria in pena alternativa, secondo quanto disposto ai commi precedenti, avverrà tramite emissione di ingiunzione di revoca degli effetti pecuniari e definizione degli obblighi del servizio".

TITOLO V

NIORME FINALI

ART. 19 – ABROGAZIONI

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana è abrogato e cessa pertanto di avere efficacia il Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in.30 in data 29.06.1950 ed approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa del 19.10.1950, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento e con esse incompatibili.

ART. 20 – PUBBLICITÀ

1. Copia del presente Regolamento, sarà tenuta a disposizione del pubblico affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento presso l'Ufficio Polizia Municipale e sulla rete civica.

ART. 21 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il Presente Regolamento entra in vigore dal 23.05.2013.